

	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "DOMENICO REA" ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA SERVIZI SOCIO SANITARI: ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE ODONTOTECNICO TECNICO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA LICEO SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE COD. MINISTERIALE: SAIS07700L COD. FISCALE: 94086160655 COD.UFF.8D4EV6 SITO WEB: www.istitutosuperioredomenicorea.edu.it	
---	---	---

Circolare n. 38

Al Personale docente
Al Personale ATA
Al DSGA (per gli adempimenti di competenza)
Albo/sito web
Amministrazione trasparente/ Atti generali

OGGETTO: Pubblicazione Direttiva sulla Vigilanza degli alunni – riferimenti normativi e disposizioni operative

PREMESSA

Il tema, sempre attuale, della vigilanza degli alunni e delle correlate responsabilità, presenta per il personale scolastico un motivo di costante incertezza e al tempo stesso di preoccupazione perché il rischio di essere coinvolti in azioni legali e procedimenti giudiziari impegnativi è elevato. Pertanto, si rende necessario predisporre una direttiva che indichi delle disposizioni operative che richiamino l'attenzione del personale docente e ATA sull'importanza della vigilanza attiva e responsabile nei confronti degli alunni, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione, al fine di garantire un ambiente scolastico sicuro, rispettoso e conforme ai principi educativi e normativi che regolano la nostra funzione istituzionale.

QUADRO NORMATIVO



La vigilanza sugli alunni costituisce un obbligo giuridico e professionale inderogabile per tutto il personale scolastico, fondato su una pluralità di fonti normative e contrattuali. In particolare:

❖ **La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico**, che può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Nei confronti degli alunni e delle loro famiglie il personale ha responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della *"responsabilità solidale"* fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento **nell'articolo 28 della Costituzione**, che testualmente recita: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*. Ciò significa che, in seguito ad una causa intentata da terzi in cui l'Amministrazione viene condannata al risarcimento, quest'ultima attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La cosiddetta **culpa in vigilando** dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione, D. lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

❖ **La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza** è disciplinata anche dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [...]* (2047) *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto* (2048) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (art.2048).

Si tratta di una "responsabilità aggravata", basata su una "colpa presunta", ossia sulla presunzione di "culpa in vigilando" (negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli alunni), per la quale l'accusato deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, che l'evento non fosse prevedibile o superabile con la normale diligenza in relazione al caso concreto, ma anche che fossero state adottate tutte le misure idonee ad evitare il pericolo che aveva determinato l'evento dannoso.

Anche il Contratto scuola richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.* (L'art. 44 comma 7 del CCNL 18/01/2024). Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il **tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari** (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074), nonché per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per **uscite didattiche, spostamenti di gruppo e viaggi di istruzione.**

La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico dello studente.

Rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza particolari fattori tipici, quale lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio.

❖ **L'obbligo di vigilanza ricade anche sul personale ATA** che ha compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 (non modificata dai successivi CCNL) attribuisce al personale dell'area A (Collaboratori Scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, [...] di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i Docenti".* Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire "l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche" implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI



Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate:

1. Ingresso e uscita

1. All'**entrata** degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai Docenti in servizio alla prima ora. I Docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni/delle attività. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

2. All'**uscita** i **Docenti** dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni Docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richiede e, in particolar modo, nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

3. Gli alunni, che escono anticipatamente rispetto all'orario scolastico previsto, devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega, **previa autorizzazione concessa dai responsabili di plesso,**

dai collaboratori del Dirigente o da quest'ultimo, ed in ogni caso sempre **al termine dell'ora di lezione**. Gli studenti maggiorenni escono in autonomia solo per motivazioni oggettive documentate e previa comunicazione intercorsa tra i genitori e i responsabili di Plesso.

4. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i Docenti.
5. All'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, tutti i **collaboratori scolastici** devono prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campanella dell'ultima lezione, eccezion fatta per coloro che usufruiscono del permesso di uscita anticipata. Del rispetto della regola sono responsabili i Docenti dell'ultima ora di lezione, i quali devono assicurarsi che l'uscita avvenga in maniera ordinata e disciplinata, evitando assembramenti.

2. Durante la lezione

1. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. **La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al Docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti.** Il Docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività; se l'evento si svolge in aula magna o in qualsiasi altro luogo interno o esterno all'Istituto, il docente dell'ora resta con la classe per la dovuta vigilanza; l'obbligo di vigilanza si estende agli spazi interni ed esterni della scuola.
2. Durante le ore di lezione **non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta.** Gli alunni non devono essere autorizzati ad uscire per recarsi in bagno cinque minuti prima e cinque minuti dopo il suono della campanella, né possono farlo durante lo spostamento da un'aula all'altra. Allo stesso modo i Docenti non devono fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, ecc.).
3. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, il Docente deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere perché, casisticamente parlando, potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
3. Il Docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una **strutturazione adeguatamente ordinata della classe**, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Si raccomanda l'attenzione massima del corpo Docente al fine di tutelare alunni in situazione di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto.
4. È fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre, lanciare oggetti dalle finestre, di tanto è responsabile il Docente presente in aula;
5. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno, né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigenza tramite un Collaboratore Scolastico.
6. Se un Docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe stessa.

2. Cambio dell'ora

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio d'ora, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula.

I cambi di Docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i Docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i Docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

I Docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora.

3. Intervallo

1. Gli studenti faranno l'intervallo come già regolamentato all'interno della loro aula e consumeranno eventuali alimenti e bevande seduti nella propria postazione. È assolutamente vietato agli alunni spostarsi da un'aula all'altra durante l'intervallo e spostarsi dal proprio piano.

2. L'intervallo concesso dal Docente di classe negli orari previsti secondo la regolamentazione d'Istituto fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I Docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, restando in classe con gli alunni o sorvegliandoli fuori al corridoio sul quale insiste l'aula.

4. Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio.

1. L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei Docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori. I Docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività.

2. Nei laboratori tecnico-pratici, la vigilanza deve essere particolarmente attenta, continua e proattiva, in considerazione della presenza di strumenti, attrezzature e materiali potenzialmente pericolosi.

I docenti responsabili del laboratorio devono:

- verificare preventivamente la sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
- impartire istruzioni chiare sull'uso corretto degli strumenti;
- sorvegliare costantemente le attività degli alunni, evitando distrazioni o allontanamenti;
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti, comportamenti a rischio o incidenti.

Si ricorda che l'infortunio dello studente avvenuto in laboratorio è coperto dall'assicurazione INAIL, ma nei casi di danni arrecati dallo studente ad altri compagni o a terzi durante lo svolgimento di un'attività laboratoriale interviene la copertura assicurativa solo se si è provveduto a versare il premio assicurativo individuale per la responsabilità civile. Ciò significa che, in seguito ad una causa intentata da terzi in cui l'Amministrazione viene condannata al risarcimento, quest'ultima attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento per colpa in vigilando.

3. Durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il Docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. Non è consentito l'accesso degli studenti al laboratorio di informatica senza la presenza di un Docente.

5. Vigilanza durante le ore di Scienze Motorie e Sportive

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. Il Docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I Docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante lo svolgimento della lezione;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute.

Si ricorda che, se l'infortunio dello studente è coperto dall'assicurazione INAIL, in caso di danni arrecati dallo studente ad altri compagni o a terzi durante lo svolgimento di un'attività sportiva vi è copertura assicurativa solo se si è provveduto a versare il premio assicurativo individuale per la responsabilità civile. Ciò significa che, in

seguito ad una causa intentata da terzi in cui l'Amministrazione viene condannata al risarcimento, quest'ultima attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, per colpa in vigilando.

4. Vigilanza negli spazi comuni

La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai Collaboratori Scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

I Collaboratori Scolastici, in particolare, dovranno:

- prestare sorveglianza per tutta la durata del servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti ed alunni);
- accertarsi che gli studenti con disabilità grave in entrata siano affidati immediatamente al docente di sostegno o in sua assenza al docente della classe;
- essere facilmente reperibili da parte dei Docenti, per qualsiasi evenienza; dovranno, pertanto, posizionarsi nelle apposite postazioni previste nei corridoi e non lasciare tali postazioni;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza di un Docente dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti da un'aula all'altra e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali, al termine delle lezioni e all'uscita;
- vigilare in modo molto attento sul rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali della scuola e nelle aree di pertinenza e segnalare ogni infrazione ai responsabili dell'osservanza di tale divieto;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo del Docente dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio, eventualmente segnalando tempestivamente alla Dirigenza o ai collaboratori del Dirigente particolari situazioni;
- accertarsi che le persone estranee presenti nella scuola siano autorizzate; o impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario; o controllare le classi ai cambi dell'ora e controllare la presenza del docente in classe, segnalando eventuali assenze al Dirigente o al suo collaboratore;
- segnalare immediatamente al Docente di classe (o allo staff del Dirigente scolastico) e/o al D.S.G.A. qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- segnalare al DS o al RSPP qualsiasi problema relativo alla sicurezza dell'edificio.

5. Segnalazioni

Nella scuola intesa come comunità educante, ogni figura adulta si ritiene abbia titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni al contesto dell'Istituzione scolastica. Qualsiasi episodio rilevante (infortuni, comportamenti a rischio, danni a cose o persone) deve essere immediatamente segnalato alla Dirigenza e documentato secondo le procedure interne.

I responsabili di Plesso sono direttamente responsabili in caso di omessa segnalazione alla Dirigenza di episodi rilevanti che prevedono scelte organizzative non delegate né delegabili.

VIGILANZA EDUCATIVA



Divieto di fumo

Si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al **divieto di fumo**. Si ribadisce che è **vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di**

pertinenza. Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli alunni e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.



Divieto di uso dei cellulari per gli studenti e i docenti

Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari per gli studenti, anche alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip. /Segr., della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero dell'Istruzione, della Circolare MIM. prot. n. 107190 del 19/12/2022 e, in particolar modo, della Circolare MIM. prot. n. 3392 del 16 giugno 2025 che ha dato nuove indicazioni in merito all'uso del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione. Detta Circolare, a tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti, dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei Docenti. **I Docenti avranno cura di controllare che gli smartphone eventualmente in possesso degli alunni siano tenuti rigorosamente spenti e riposti nello zaino di ciascun alunno.**

Si rammenta, inoltre, che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Lo stesso divieto di utilizzare telefoni cellulari durante il servizio riguarda anche il personale ATA e i collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione, e in generale durante tutto il servizio, nei luoghi ad essi destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi.



Bullismo e cyberbullismo

Si richiama l'attenzione dei docenti sui comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati e considerati nella loro rilevanza disciplinare, ricordando il valore educativo e non meramente punitivo delle ammonizioni sul registro di classe. I docenti tutti provvederanno a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale educazione della legalità, la tematica sull'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione. Naturalmente, **situazioni che risultino particolarmente difficili da gestire devono essere immediatamente rappresentate dai docenti di classe al Dirigente Scolastico per eventuali iniziative degli Organi di competenza** e per l'avvio del Protocollo d'Istituto.

La presente direttiva ha carattere dispositivo. Essa, pubblicata all'Albo on-line, con carattere di notifica, è posta all'attenzione di tutto il personale. Si confida nella consueta collaborazione e nella piena osservanza delle presenti disposizioni per ottimizzare il funzionamento e l'organizzazione della scuola.

Il Dirigente Scolastico

Anna Maria D'Angelo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa